



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio



Roma, **19 MAR. 2010**

Ai proponenti
le istanze di VIA, VAS e di progetti sovraregionali o trasfrontalieri

Circolare n. **6**
Prot. n. DG/PBAAC/34.01.10/...**9018**.../2010
fasc. **4**

Allegati: 2

Oggetto: Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o trasfrontalieri – **Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale.**

Ai Direttori Regionali
per i beni culturali e paesaggistici
SEDE

Ai Soprintendenti
per i beni architettonici e paesaggistici
SEDE

Ai Soprintendenti
per i beni archeologici
SEDE

Al Direttore Generale per le antichità
SEDE

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

e, p.c. Al Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

e, p.c. Al Segretario Generale
SEDE

e, p.c. Al Direttore Generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale
SEDE

A seguito delle riorganizzazione del Ministero (di seguito MiBAC), come delineata dalla riforma del DPR 233/2007 introdotta dal DPR 91/2009 (di seguito denominato Regolamento), è emersa la necessità di emanare le presenti disposizioni per consentire ai diversi proponenti l'univoca e precisa individuazione degli Uffici centrali e periferici del MiBAC (ALLEGATO 1) che in vario modo devono essere coinvolti nell'istruttoria dei progetti da sottoporsi alle procedure di VIA, VAS di "competenza statale" o comunque da

Handwritten initials and signatures



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

approvarsi da questa Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito DG PBAAC) in quanto interessanti più ambiti territoriali regionali (cosiddetti progetti sovraregionali).

Le presenti Disposizioni derivano dall'applicazione del principio di carattere generale volto alla riduzione della produzione cartacea nell'attività istruttoria della Pubblica Amministrazione, evitando per esempio la presentazione di un numero di copie eccedente rispetto a quello strettamente necessario e in particolare la riduzione del relativo volume, che si concretizza anche in una riduzione degli oneri finanziari gravanti sui proponenti per la riproduzione degli atti.

Il suddetto principio assume rilevanza economica anche per questa Amministrazione, in considerazione degli elevati volumi di documenti che la medesima per legge deve conservare nei propri archivi, la cui manutenzione e messa a norma assorbe sempre più un rilevante importo finanziario.

Pertanto, in linea con le indicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, condivise dal Ministro per i beni e le attività culturali, in attesa della disponibilità da parte di tutti gli Uffici periferici degli strumenti che consentano l'acquisizione dei progetti e del materiale documentario esclusivamente in formato digitale, le presenti Disposizioni sono finalizzate allo snellimento procedurale e redatte conformemente ai principi di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione individuati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Si fa presente che questa DG PBAAC con separata Circolare n. 5 /2010 (prot. n. DG/PBAAC/34.01.10/ 9007 /2010 del 19/03/2010), "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del Paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento per gli Uffici centrali e periferici", ha provveduto ad emanare specifiche disposizioni per l'istruttoria ed espressione dei pareri in materia di paesaggio, alla quale pertanto si fa rimando per ogni opportuno chiarimento in merito.

Le suddette indicazioni procedurali, come anche la presente disposizione, sono consultabili sul sito internet della DG PBAAC al seguente indirizzo:

www.pabaac.beniculturali.it => Sezione "Direzione" => "Normativa e Circolari" => "Circolari"

Per gli Uffici del MiBAC entrambi documenti saranno sempre consultabili attraverso il sistema "Bacheca di Amministrazione" sulla RPV.

Questa DG PBAAC provvederà che la presente Direttiva, compreso l'allegato *Presentazione progetti*, sia pubblicata sul proprio sito web e sia inviata per opportuna conoscenza agli altri Dicasteri e a tutte le Amministrazioni pubbliche centrali interessate.

Per il medesimo scopo, si invitano i Direttori Regionali per i beni culturali e paesaggistici a divulgare la presente presso le rispettive Regioni di competenza.

I Direttori Regionali per i beni culturali e paesaggistici vorranno interpretare le schede allegate (ALLEGATO 2) e relative alle procedure di propria competenza regionale come una proposta metodologica al fine di uniformare a livello nazionale l'azione amministrativa in materia di tutela del paesaggio.

Riferimenti normativi per il riparto delle competenze tra gli Uffici del MiBAC

La normativa relativa all'organizzazione del MiBAC e all'articolazione centrale e periferica dei propri Uffici è identificabile nei seguenti testi regolamentari:

1. decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, s.m.i. (pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O.)* (modificato ed integrato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91, *Regolamento recante modifiche ai decreti*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali – pubblicato nella G.U. 17 luglio 2009, n. 164, S.O.).

2. decreto ministeriale 20 luglio 2009, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica (pubblicato nella G.U. 10 agosto 2009, n. 184)

I suddetti testi regolamentari sono reperibili al seguente indirizzo internet:
www.beniculturali.it => Sezione "Normativa e Pareri"

In questo caso preme evidenziare che il DPR 233/2007 s.m.i. dispone, tra l'altro, all'articolo 7, comma 2, che la Direzione Generale PBAAC "... l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro ...".

Il DM 20/07/2009 precisa che il Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio della DG PBAAC "svolge attività istruttoria sui procedimenti relativi alla realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (Legge Obiettivo)". Il decreto attribuisce inoltre al medesimo Servizio le competenze istruttorie in materia di Valutazione ambientale strategica (competenza statale) e la cura degli adempimenti relativi alle determinazioni dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali da esprimersi in sede di conferenza di servizi e nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale di dimensione sovraregionale.

La Circolare n. 5 /2010 (prot. n. DG/PBAAC/34.01.10/ 9007 /2010 del 19/03/2010), "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del Paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento per gli Uffici centrali e periferici", ha fornito una interpretazione autentica in merito al preciso riparto di competenze tra gli Uffici di questo Ministero per i progetti ricompresi nella previsione della Legge 443/2001, cosiddetta "Legge Obiettivo", e pertanto ad essa si rimanda.

Istanze di Verifica di assoggettabilità VAS e VIA. Indicazioni procedurali

Gli articoli 12 e 20 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. disciplinano i procedimenti relativi alle verifiche di assoggettabilità rispettivamente riferite alla Valutazione Ambientale strategica (di seguito VAS) e alla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA).

Per entrambe le suddette procedure la "autorità competente" a livello nazionale è unicamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come sancito dall'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto le suddette procedure di assoggettabilità non si concludono con un provvedimento di VIA o un parere motivato espresso di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il MiBAC.

Tuttavia nell'ambito dei medesimi procedimenti il MiBAC può segnalare alla suddetta autorità competente eventuali aspetti di interesse per le proprie specifiche competenze e che possono essere rilevanti per le determinazioni che dovranno essere prese in merito:

- a) alla possibile esclusione dal procedimento di VAS e VIA (che si rappresenta può avvenire con il contestuale obbligo del rispetto di particolari prescrizioni);



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

b) oppure alla necessità di sottoporre il piano/programma o il progetto alla vera e propria fase di verifica di impatto o strategica.

E' possibile quindi che il MiBAC, qualora ne ravvisi la necessità, presenti proprie segnalazioni in merito agli impatti sul patrimonio culturale che si ipotizzano derivare dalla realizzazione del piano/programma o del progetto presentato in verifica di assoggettabilità.

Le segnalazioni devono essere oggetto di una comunicazione ufficiale all'autorità competente, la quale in ogni caso manterrà intatte le prerogative riconosciute dalla legge.

Al fine di poter prevedere nella presente Circolare anche l'evenienza di tale partecipazione del MiBAC, si è provveduto ad indicare nell'Allegato la specifica documentazione che si potrà richiedere al proponente, il quale al fine di ridurre i conseguenti costi gestionali, potrà scegliere tra la consegna in formato cartaceo o solo digitale.

Quanto fin qui esplicitato per le procedure di competenza nazionale, vale anche per quelle regionali, la cui amministrazione competente è individuata dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

Presentazione delle istanze agli Uffici del MiBAC

Nel rispetto delle disposizioni che regolano i diversi procedimenti nei quali è coinvolto il MiBAC, di seguito si indicano le specifiche modalità di presentazione delle istanze agli uffici di questa Amministrazione.

L'istanza che richiede l'espressione di un parere a cura della DG PBAAC o della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici (di seguito DR BCP) dovrà essere contestualmente indirizzata "per conoscenza" anche alle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici e alle Soprintendenze per i beni archeologici territorialmente competenti.

All'istanza saranno allegati gli elaborati nel numero e formato descritto nel paragrafo "Presentazione dei progetti agli Uffici del MiBAC" e nell'allegato *Presentazione progetti* (ALLEGATO 1).

Presentazione dei progetti agli Uffici del MiBAC

Norme generali per la presentazione dei progetti

Tutti gli elaborati devono essere presentati in formato digitale e predisposti in modo di garantire la corrispondenza e immutabilità rispetto a quelli originali in formato cartaceo, la cui diversa modalità di consegna è di seguito descritta.

Qualora il formato digitale scelto dal proponente non corrisponda ai più diffusi sistemi di lettura grafica o testuale in possesso del Ministero (per esempio: .doc; .xls; .pdf; .jpg; .tiff, ecc.), con la consegna dell'istanza dovrà essere fornita, con oneri a carico del proponente, all'Ufficio responsabile dell'istruttoria una copia del relativo programma con allegata una licenza server per l'utilizzo contemporaneo di almeno cinque postazioni.

Gli elaborati dello **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE** dovranno essere consegnati in formato cartaceo stampati nella scala originaria di creazione.

La **RELAZIONE PAESAGGISTICA** sarà redatta in formato massimo pari all'A3 (con eventuali grafici allegati stampati nel formato originario di creazione).

Relativamente alla possibilità di compilare la *Relazione paesaggistica* in forma semplificata in ottemperanza agli accordi di cui all'articolo 3 del DPCM 12/12/2005, il proponente avrà cura di reperire le



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

relative informazioni consultando i siti internet delle relative DR BCP del MiBAC (schema dell'indirizzo internet: www.NOME DELLA REGIONE.beniculturali.it) o del competente assessorato della Regione.

La **CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO** (quando prevista dalla relativa normativa di riferimento: D. Lgs. 163/2006 s.m.i., articoli 95 e 96) con la relativa *Relazione archeologica* sarà redatta in formato massimo pari all'A3 (con eventuali grafici allegati stampati nel formato originario di creazione anche eccedente il suddetto).

Si invitano i proponenti a prendere gli opportuni contatti preliminari con le Soprintendenze per i beni archeologici competenti al fine di concordare le specifiche modalità di realizzazione della suddetta Carta, come anche a monitorare il sito della Direzione Generale per le antichità (www.archeologia.beniculturali.it) al fine di verificare l'avvenuta attivazione del *progetto SIA - Sistema Informativo Archeologico* da utilizzarsi in futuro quale indicazione procedurale per la sua realizzazione con modalità uniformi a livello nazionale.

Gli elaborati cartacei del **PROGETTO** allegato all'istanza dovranno essere consegnati (stampati anche fuori scala) unicamente in formato A3 e rilegati in book con spirale.

Qualora si rendesse necessario per specifiche e motivate esigenze, la sola DG PBAAC potrà richiedere in unica soluzione una stampa in scala 1/1 di parte degli elaborati progettuali presentati, redigendone specifico elenco da trasmettersi al proponente a cura della medesima.

I proponenti dovranno dichiarare a tutti gli Uffici del MiBAC che gli elaborati presentati con l'istanza siano conformi e completi rispetto a quelli presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o al competente assessorato regionale.

Qualora al termine della procedura si dovesse provare che il progetto presentato al MiBAC non è completo e conforme rispetto a quello presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o al competente assessorato regionale, questo Ministero procederà ad annullare in autotutela il proprio parere finale e a denunciare nei modi di legge il provvedimento finale VIA, VAS o di autorizzazione.

Se durante l'istruttoria della procedura il proponente dovesse produrre della documentazione integrativa (sia su richiesta di una delle Amministrazioni pubbliche interessate, ovvero in forma volontaria), la stessa dovrà essere inviata al MiBAC secondo la stessa procedura seguita per la relativa istanza originaria.

L'elenco degli Uffici periferici del MiBAC è consultabile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo:

www.beniculturali.it => Sezione "Ministero" => "La struttura organizzativa"

La mancata presentazione delle richieste di pronuncia corredata dagli elaborati sopra descritti, rende la stessa non procedibile da parte della DG PBAAC.

Documentazione integrativa

Nel corso dell'istruttoria dei progetti potrebbe sorgere la necessità da parte del MiBAC, ovvero di una delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel medesimo procedimento, di richiedere al proponente documentazione integrativa che meglio possa illustrare e verificare gli impatti provocati dall'opera proposta sul patrimonio culturale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio

La suddetta richiesta sarà sempre dettagliatamente motivata da parte della DG PBAAC, come anche dagli Uffici periferici del MiBAC qualora gli stessi ne fossero i promotori, e tempestivamente comunicata al proponente.

Si intende che la presentazione della documentazione integrativa dovrà avvenire da parte del proponente secondo le stesse modalità sopra descritte per l'istanza originaria.

Sulle presenti disposizioni è stato acquisito l'avviso favorevole del Direttore Generale per le antichità espresso con le note n. 3082 del 26/11/2009 e n. 1063 del 03/02/2010.

Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Mario LOLLI GHETTI

Handwritten initials: MS, RB